



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via Ospedale - integrazione

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il teatro Toniolo è situato all'interno dell'area pedonale Piazzetta Cesare Battisti, nel centro storico di Mestre, con accesso dall'area pedonale di via Ospedale;
- il teatro Toniolo ospita regolarmente stagioni di prosa, danza, musica, compagnie teatrali, convegni ed incontri culturali;

Considerato che:

- con ordinanza n°89 del 11/02/2008 "Regolamentazione dell'accessibilità "All'area Pedonale" e "Area Pedonale" di via Ospedale a Mestre", è stata regolata la circolazione dei veicoli che effettuano il trasporto di attrezzature sceniche in via Ospedale;
- con ordinanza dirigenziale n°152 del 14/04/2011 "Disciplina della circolazione per i veicoli non adibiti al trasporto di persone, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t, all'interno della Zona a Traffico Limitato a Motore di Mestre Centro (ZTL VAM 1);
- con ordinanza dirigenziale n° 788 del 16/10/2014 "Regolamentazione della sosta in via Ospedale" è stata modificata la regolamentazione della circolazione in via Ospedale;
- con ordinanza dirigenziale n° 56 del 31/01/2017 regola in via sperimentale la circolazione in via Ospedale fino al giorno 30/06/2018 al fine di regolamentare lo svolgimento delle operazioni di carico/scarico delle attrezzature sceniche;

Riconosciuto che:

- per il trasporto degli allestimenti al teatro spesso vengono utilizzati mezzi aventi massa massima superiore a 3,5t ;
- l'attività teatrale costituisce un fiore all'occhiello per l'Amministrazione, di preminente interesse pubblico e culturale, da valorizzare ed incrementare;
- le iniziative del teatro sono numerose e per ciascuna di esse di volta in volta viene rilasciata un'apposita autorizzazione di accesso per le operazioni di carico/scarico delle attrezzature sceniche;
- in data 25/09/2018 il Settore Cultura ha chiesto di reiterare l'ordinanza n. 56 del 2017 a seguito del riavvio della stagione di prosa, danza e musica;

Visti:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del

codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione"

ORDINA

1. integrare l'ordinanza n.89 del 11/02/2008, secondo le seguenti disposizioni:

- 1.1 autorizzare all'accesso nell'area pedonale e nella zona residenziale di via Ospedale anche i veicoli che effettuano operazioni di carico/scarico di attrezzature sceniche, aventi massa massima superiore a 3,5t e la lunghezza minore o uguale a 12m secondo le modalità definite dalle ordinanze n.89/2008 e n.788/2014;
- 1.2 ai fini dell'accesso è fatto obbligo al dirigente della Direzione Sviluppo, Promozioni della Città e Tutela delle Tradizioni, di comunicare all'ufficio ZTL del Comune di Venezia e alla Polizia Locale, le targhe di tutti i veicoli in ingresso nell'area pedonale/zona residenziale;
- 1.3 le operazioni di carico/scarico dovranno essere effettuate nel rispetto della norma del "Nuovo Codice della Strada";
- 1.4 non sono autorizzati all'accesso bus e minibus, neanche nel caso in cui trasportino attrezzature sceniche;
- 1.5 il presente provvedimento non esenta dal pagamento della ZTL BUS.

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte ai punti, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 26 settembre 2018

IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori
(*atto firmato digitalmente)

(*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.